



IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 dicembre 2011 – serie generale – n. 296, modificato con D.R. n. 803 dell’8.4.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 91 del 18.4.2014 e, successivamente, con D.R. n. 141 del 24.1.2017, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 30 del 6.2.2017 e con D.R. n. 1530 del 2.8.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 188 del 14.8.2018;

VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 821 del 3 aprile 2019, il cui art. 11 prevede che la struttura didattica di riferimento “*adotta un regolamento didattico di corso di studio per ogni corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico a esso afferente*”;

VISTA la delibera di approvazione del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Matematica (classe L-35) da parte del Dipartimento di Matematica, espressa nella seduta del 9 luglio 2021;

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 27 luglio 2021;

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 21 settembre 2021, ha approvato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Matematica (classe L-35)

DECRETA

Art. 1 - E’ emanato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Matematica (classe L-35), allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il presente Decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Orazio Schillaci)

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Matematica (classe L-35)

Art. 1 - Norme generali

Presso il Dipartimento di *Matematica* dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è istituito, a decorrere dall'a.a. 2008-2009, il corso di laurea in *Matematica*, Classe delle lauree L-35 La denominazione in inglese del corso è *Mathematics*. La denominazione correntemente utilizzata è *Matematica*.

Il corso è erogato in modalità convenzionale.

La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in *Matematica*, Classe delle lauree L-35 *Scienze matematiche*. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato.

Art. 2 - Ordinamento didattico

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del Dipartimento di riferimento;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;

- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo; I dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.

L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Il consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in Matematica è consultabile sul sito del corso di studio: <http://www.mat.uniroma2.it/didattica/>

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.

Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.

Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.university.it/>.

Art. 4 - Gestione del corso di studio

Il corso di laurea in *Matematica* afferisce al Dipartimento di Matematica quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

Al corso di studio è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Consiglio di Dipartimento si dota di commissioni istruttorie per le questioni didattiche, come di seguito specificato. Ogni commissione dura in carica un anno, e viene automaticamente confermata in caso il Dipartimento non disponga diversamente.

1. Commissione Didattica: composta da almeno 9 professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e presieduta dal Coordinatore del Corso, formula proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine a:

- riesame periodico dell'impianto del corso di studio e definizione annuale dell'offerta formativa, nonché eventuali modifiche di ordinamento;
- attivazione di nuovi curricula e/o disattivazione di curricula vigenti;
- attivazione, espunzione o sostituzione di insegnamenti obbligatori o opzionali, con la determinazione dei crediti ad essi associati e dei settori scientifico-disciplinari;
- programmazione e organizzazione della didattica per ciascun anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato, nonché il conferimento degli incarichi di insegnamento.

2. Commissione Pratiche Studenti: composta da almeno n. 5 professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e nominata su indicazione del Coordinatore, formula proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine a:

- riconoscimento di crediti acquisiti dagli studenti nell'ambito di un altro corso di studi, eventuali abbreviazioni di corso e riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;
- valutazione della coerenza con il progetto formativo delle attività autonomamente scelte dallo studente, consistenti anche in seminari e corsi universitari o extra-universitari;
- approvazione dei piani di studio;
- opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale;
- istituzione di rapporti di partenariato con Università estere per il soggiorno di studio degli studenti e coordinamento e valutazione delle attività degli studenti Erasmus presso corso di studio.

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Coordinatore, delibera:

- l'assegnazione dei tutor agli studenti;
- i periodi di programmazione delle sessioni d'esame e di laurea;
- l'elenco dei corsi singoli fruibili ai fini dell'iscrizione a corsi singoli da parte di studenti di altre università o da laureati o soggetti comunque in possesso del titolo di studio previsto

per l'immatricolazione al corso di laurea, per aggiornamento professionale e/o di arricchimento culturale o di integrazione curriculare;

- il calendario delle lezioni;
- l'organizzazione e assegnazione degli spazi (aule, sale studio, locali, ecc.) per lo svolgimento delle lezioni e degli esami.

Il Coordinatore cura, entro il 30 giugno di ogni anno, la Guida didattica relativa al successivo anno accademico, in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento e, quando necessario e sentito il Direttore di Dipartimento, adotta provvedimenti d'urgenza sugli argomenti di ordine didattico attinenti alle competenze del Consiglio di Dipartimento sottoponendole allo stesso per ratifica nella prima adunanza successiva.

Spetta, infine, al Consiglio di Dipartimento garantire la qualità delle attività didattiche attraverso il loro costante monitoraggio. Gli estratti delle delibere relative alle attività formative, con esclusione di quelle relative ai singoli studenti, sono resi noti al pubblico attraverso il sito web del corso di studio.

Art. 5 - Comitato di Indirizzo

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il Consiglio di Dipartimento assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il Consiglio di Dipartimento verifica periodicamente attraverso incontri fra gli studenti e i rappresentanti del mondo del lavoro (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate) - le esigenze formative rispetto al mercato del lavoro, al fine di definire le potenzialità di inserimento lavorativo dei laureati nei diversi curricula e valutare gli sbocchi professionali.

Il Consiglio di Dipartimento può prevedere un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, per fornire indicazioni in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati.

Art. 6 - Ammissione al Corso

Sono ammessi al corso di laurea gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Per l'ammissione al Corso è, altresì, richiesto il possesso ovvero l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale su argomenti di base di matematica, la cui verifica è effettuata, prima dell'immatricolazione, con la somministrazione di un test a risposta multipla. Possono essere esonerati dallo svolgimento del test gli studenti che hanno superato l'esame di stato

conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, con un voto pari o superiore ad una soglia annualmente riportata sulla Guida didattica.

Qualora la verifica non fosse positiva, gli studenti potranno frequentare un corso intensivo di Matematica di base (detto “Matematica 0”) per colmare le lacune riscontrate e dovranno superare come prima prova, in qualità di obbligo formativo e condizione indispensabile per il proseguimento del percorso formativo, un esame scelto tra Analisi Matematica 1, Geometria 1 e Algebra 1.

Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica

Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario, l’ambito disciplinare e la tipologia di attività (di base, caratterizzante, affine o integrativa, nonché le ulteriori attività formative. Il percorso formativo prevede inoltre esercitazioni ed attività di laboratorio.

Le attività formative sono caratterizzate da un particolare rigore logico e da un elevato livello di astrazione. La frequenza è libera pur essendo fortemente consigliata. Tra le attività formative a scelta può essere contemplata, su richiesta dello studente, la partecipazione ad attività seminariali ed a corsi universitari o extra-universitari; il Consiglio di Dipartimento valuta la pertinenza delle attività proposte e la possibile valutazione in termini di CFU, deliberando inoltre sull’eventuale recepimento tramite giudizio di idoneità oppure con votazione.

Per la determinazione dei CFU si conviene che 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro, articolato nel modo seguente: a) lezioni frontali; b) seminari, laboratori, esercitazioni e attività didattica assimilata; c) studio personale.

A seconda della specificità degli insegnamenti, ad ogni CFU corrispondono di norma dalle 8 alle 10 ore di lezione frontale o esercitazione. La restante parte delle ore è destinata allo studio personale dello studente.

L’offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio <http://www.mat.uniroma2.it/didattica/triennale.php>.

Annualmente è inoltre predisposta una Guida didattica a cura del corso di studio che viene pubblicata sul sito del corso di studio.

Per ogni attività formativa il corso di studio garantisce la redazione da parte del docente e l’adeguata pubblicizzazione di una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma dettagliato, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate e i criteri e le modalità di verifica. Tali schede sono riportate nella Guida didattica.

L'anno accademico è suddiviso di norma in due semestri. Per rendere flessibile l'attività didattica, gli insegnamenti potranno anche svilupparsi solo su una parte del semestre e in ogni caso il Consiglio di Dipartimento può stabilire per un dato semestre un'articolazione diversa. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico. Le modalità di svolgimento di ogni insegnamento e il calendario didattico vengono indicati nella Guida didattica.

Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.

In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica del Dipartimento. La struttura didattica di riferimento individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio.

Art. 9 - Piani delle attività formative

I crediti relativi alle attività formative sono acquisiti con il superamento degli esami riferiti agli insegnamenti e all'insieme delle attività formative ricompresi nel Piano degli Studi e secondo la programmazione didattica definita dal Consiglio di Dipartimento e pubblicata nella Guida didattica. La lingua straniera considerata è l'inglese. Il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali è pari a 12 CFU. Il piano di studio, che è pubblicato sulla Guida didattica, contempla il raggiungimento dei 180 crediti prescritti tramite non più di 20 valutazioni di profitto, che possono anche prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

Gli studenti che maturano 180 CFU secondo quanto previsto dal presente Regolamento, ivi compresi quelli relativi alla prova finale, conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Gli insegnamenti sono progettati con contenuti e ritmi didattici mirati ad assicurare un adeguato apprendimento in relazione al numero di ore di studio previsto per ciascun insegnamento.

Eventuali attività aggiuntive oltre i 180 crediti formativi che costituiscono il percorso potranno essere sostenute, presentando al Coordinatore istanza corredata dell'ultimo piano di studi approvato, previo parere positivo della Commissione Pratiche studenti e solo dopo aver conseguito almeno 20 CFU nei settori MAT/01-09.

Art. 10 - Verifiche del profitto

L'accertamento del profitto degli studenti viene effettuato per mezzo di una prova finale (esame) che può essere preceduto da test periodici di valutazione, finalizzati ad assicurare una efficace valutazione in itinere dell'apprendimento, oltre che ad agevolare l'autovalutazione da parte dello studente. Il superamento dell'esame determina il conseguimento dei crediti relativi all'attività didattica corrispondente.

Gli esami si svolgono di norma in tre sessioni secondo le modalità seguenti:

1. Insegnamenti del primo semestre.
 - 2 appelli nella sessione estiva anticipata;
 - 2 appelli nella sessione estiva;
 - 2 appelli nella sessione autunnale.
2. Insegnamenti del secondo semestre.
 - 2 appelli nella sessione estiva;
 - 2 appelli nella sessione autunnale;
 - 2 appelli nella sessione invernale.

I calendari delle prove finali di valutazione del profitto vengono resi noti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli. Le prove orali sono pubbliche. Tutte le prove di esame si svolgono in aule o in adeguati locali prefissati dal Coordinatore. La valutazione finale è individuale ed è espressa in trentesimi, con eventuale lode: essa tiene eventualmente conto, in proporzioni prefissate dal docente prima dell'inizio del corso di insegnamento, sia dei risultati della prova di esame sia di quelli degli eventuali test periodici di valutazione.

Le specifiche modalità di verifica per i singoli insegnamenti sono registrate nelle schede insegnamento riportate nella Guida didattica.

Le commissioni di esame sono stabilite dal consiglio di Dipartimento di riferimento per il corso di studio, su proposta del Coordinatore e constano di almeno due componenti. Per motivi d'urgenza, il Direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Quando gli esami di profitto prevedano anche prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati concorrono alla valutazione complessiva del profitto dello studente.

Art. 11 - Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea in Matematica è, di norma, scelta dallo studente tra due tipi di prove: la redazione di una tesina o un esame di cultura matematica.

Tesina: consiste nella preparazione e redazione di un elaborato scritto su un argomento da concordare con un docente dell'Ateneo che svolge le funzioni di relatore. Il Coordinatore del corso di studio attribuisce ad ogni studente che svolge una tesina, un docente del Dipartimento con funzione di controrelatore.

Relatore, controrelatore ed eventuale correlatore, se non presenti alla seduta di laurea, inviano una relazione scritta sull'elaborato del candidato.

La tesina richiede, da parte dello studente, un adeguato approfondimento di un argomento affine al contenuto di un corso presente nel proprio piano di studi oppure lo sviluppo di un tema non già coperto da corsi curricolari. Questo tipo di prova è consigliata, in particolare, agli studenti che non intendano proseguire gli studi con la Laurea Magistrale.

La tesina, che può essere redatta anche in lingua inglese, previo consenso del relatore e approvazione del Coordinatore, viene discussa e valutata nella seduta di laurea.

Esame di cultura: tipologia particolarmente indicata per chi intende proseguire gli studi con la Laurea Magistrale, consiste nel superamento di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta attiene argomenti di base appresi durante il corso di studi, e mira a rilevare il livello di comprensione e capacità d'uso, da parte dello studente, del carattere interdisciplinare di tali nozioni. La prova orale si tiene durante la seduta di laurea e verte su uno degli argomenti della prova scritta, eventualmente inquadrato in ambito interdisciplinare, scelto dal laureando e concordato con un docente.

Agli studenti che scelgono questa tipologia di prova finale viene fornito un apposito corso di Preparazione all'Esame di Cultura (PEC) che sarà tenuto nel secondo semestre. Per tale corso viene costituita un'apposita commissione d'esame che cura lo svolgimento e la valutazione della prova scritta. Il titolare del corso funge da relatore per lo studente

Ogni anno accademico in prossimità delle previste sedute di laurea sono calendarizzate almeno altrettante prove scritte per l'esame di cultura. Il superamento della prova scritta, con una votazione pari o superiore a 18/30, è condizione necessaria per l'ammissione alla prova orale e permette allo studente di accedere alla seduta di laurea immediatamente successiva o a quelle programmate entro un anno dalla stessa. Per accedere alle sedute di laurea successive lo studente dovrà ripetere la prova scritta. Allo studente è consentito sostenere la prova scritta dell'esame di cultura al più tre volte nell'ambito del proprio corso di studi: sarà ritenuta valida la valutazione ottenuta nell'ultima prova consegnata, laddove si intende che la prova scritta dell'esame di cultura è stata sostenuta se lo studente ha consegnato lo scritto relativo.

Modalità diverse di prova finale possono essere autorizzate dal Coordinatore, sulla base di una richiesta motivata. Lo studente deve realizzare un documento scritto da discutere durante la seduta di laurea, con la supervisione di un docente del Dipartimento con funzione di relatore. Ad esempio, in relazione ad obiettivi specifici, e nel quadro di convenzioni che lo prevedano esplicitamente, lo studente può effettuare tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione ed enti esterni, nonché soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. Il referente che ha curato lo svolgimento del tirocinio può svolgere la funzione di correlatore.

Le sedute di laurea si svolgono in cinque appelli annuali, nell'arco di tre sessioni (estiva, autunnale, invernale), fissati ogni anno dal corso di Studio e adeguatamente pubblicizzati. Venti giorni prima dell'appello scelto per l'esame di laurea lo studente deve presentare domanda presso le segreterie studenti della Macroarea di Scienze dove adempirà alle formalità amministrative.

La commissione per la valutazione dell'esame di laurea è composta da 5 docenti ed almeno 1 supplente. Di norma i docenti sono afferenti al Dipartimento di Matematica e comunque devono essere docenti interni all'Ateneo. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore. Il Presidente della commissione di laurea è di norma il professore con maggiore anzianità di servizio tra i docenti della commissione.

Punteggio finale. Per la formazione del voto di laurea, la commissione di laurea calcola, anzitutto, la media dei voti, valutati in trentesimi e pesati secondo i crediti, delle attività formative che prevedono valutazione di profitto. Il punteggio derivante da tale media, convertito in centodecimi, può essere incrementato tenendo presente la carriera didattica dello studente fino ad un massimo di 4 punti suddivisi come segue:

- a. 2 punti per gli studenti che si laureino in corso al terzo anno nella sessione estiva (luglio) od autunnale (ottobre);
- b. 1 punto per gli studenti che si laureino in corso al terzo anno nelle sessioni invernali (dicembre, marzo, aprile);
- c. 2 punti per la valutazione di un curriculum particolarmente meritevole (presenza significativa di lodi, borse di studio, premi, ecc.)

Per gli studenti che scelgano come prova finale la tesina, la commissione ha la facoltà di incrementare ulteriormente il punteggio secondo la valutazione dell'elaborato scritto fino ad un massimo di 5 punti. Su proposta del relatore, agli studenti che raggiungano il punteggio di 110 può essere attribuita, con voto unanime della commissione, la lode.

Per gli studenti che scelgano come prova finale l'esame di cultura, verrà assegnato un ulteriore punteggio, P, fino ad un massimo di 7 punti, determinato come segue: detto X il voto in trentesimi della prova scritta, P è dato da $P=X/3-3$ ed è quindi con un minimo di 3 ed un massimo di 7 punti. La Commissione di laurea può decidere sulla base della prova orale di incrementare, diminuire o lasciare inalterato il punteggio P della prova scritta. Eventuali variazioni vanno motivate con una relazione scritta del presidente della commissione. Il punteggio così ottenuto viene sommato alla media convertita in centodecimi ed all'eventuale punteggio relativo ai meriti per la carriera secondo le modalità precedentemente previste. Agli studenti che raggiungano il punteggio di 110 può essere attribuita, con voto unanime della commissione, la lode.

Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei

crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati. Il Consiglio di Dipartimento approva le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.

Art. 13 - Studenti a tempo parziale

Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

Le relative procedure sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

È possibile maturare CFU tramite periodi di studio svolti all'estero nell'ambito delle opportunità per la mobilità offerte dall'Ateneo. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'Estero – all'interno di accordi tra Atenei europei – devono essere accettati dall'Università di appartenenza dello studente senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica

Art.15 - Opportunità per gli studenti

L'Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Il Dipartimento di Matematica promuove di norma specifiche opportunità per gli studenti iscritti al corso di laurea in Matematica, tra le quali premi per merito. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito del Dipartimento all'indirizzo <http://www.mat.uniroma2.it/>.

Art.16 - Orientamento e tutorato

Ad ogni nuovo studente (immatricolato o trasferito) sarà assegnato, all'inizio del proprio corso di studi, un tutor che potrà essere consultato per valutazioni e suggerimenti generali in

merito all'andamento delle attività di studio dello studente. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori, come parte integrante del loro impegno didattico volto a guidare la formazione culturale degli studenti. Le attività di tutorato vengono programmate dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico. Per ulteriore supporto alle attività didattiche il Consiglio di Dipartimento può prevedere l'utilizzo di neolaureati, cultori della materia, dottorandi.

Art.17 - Tirocini curriculari e placement

Il Consiglio di Dipartimento organizza periodicamente incontri fra gli studenti e i rappresentanti del mondo del lavoro (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate) volti a facilitare l'iterazione tra i suoi studenti e laureati ed il mondo del lavoro nonché a promuovere attività di stage e tirocinio curricolare.

Art.18 - Obblighi degli studenti

Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.